Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE , AI SENSI DELLA LEGGE 431/1998

ANNO 2026

In attuazione dell'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431, del Decreto del Ministro del Lavori Pubblici in data 07.06.1999, della delibera di Giunta della Regione Toscana n. 851 del 23/06/2025,della deliberazione della Giunta Regionale n. 154 del 16/02/2026 e della Deliberazione della Giunta del Comune di Santa Maria a Monte n. 109 del 15/10/2026 e della determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 588 del 26.10.2026, si approva il presente bando disciplinante le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi ad integrazione del canone di locazione con riferimento all'anno 2026.

Per l'ammissione al bando devono essere posseduti i seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda.
Il contributo decorre dalla data del 01/01/2026 e comunque alla data di attribuzione della residenza anagrafica nell'alloggio oggetto di stipula del contratto di locazione, se questa è successiva al 01/01/2026, e cessa il 31/12/2026. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando, delle deliberazioni di Giunta Regionale e della normativa vigente in materia fino ad esaurimento risorse disponibili;

Art. 1 – Requisiti e condizioni per l'ammissione al bando

Possono partecipare i soggetti che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
1) cittadinanza italiana, oppure: cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea; cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea. In questo caso occorre essere titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità;

2) Residenza anagrafica nel Comune di Santa Maria a Monte;

3) Residenza anagrafica nell'immobile per il quale si richiede il contributo, ubicato nel Comune di Santa Maria a Monte;

4) Titolarità di un contratto di locazione relativo all'alloggio ubicato nel Comune di Santa Maria a Monte, in cui è residente il nucleo familiare. Il contributo non sarà concesso qualora il contratto di locazione non sia intestato o cointestato al/alla richiedente, anche se il/la titolare del contratto è un componente del nucleo familiare. Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato, in regola con il pagamento dell'Imposta di Registro annuale o, per il quale, il locatore si sia avvalso del regime della "cedolare secca".

L'alloggio oggetto del contratto di locazione, può essere: - di proprietà privata, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, - di proprietà pubblica, con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla Legge Regionale vigente in materia. Non possono essere accolte domande di soggetti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale agevolata. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori comprese le spese condominiali. Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei familiari residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà inoltrare autonoma domanda per il proprio nucleo, indicando la quota del canone mensile di spettanza .

5. Attestazione ISEE di cui al DPCM n. 159 del 05/12/2013 e ss.mm.ii., riferita all'anno in corso, il cui valore ISEE ORDINARIO non sia superiore ad euro 16.500,00 ed il valore ISE non superiore a euro 32.724,49 e non inferiore al canone di locazione annuo. I disposti limi ti ISEE e ISE costituiscono entrambi requisito indispensabile ai fini dell'ammissione della domanda. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda il/la richiedente abbia presentato la DSU e non sia ancora in possesso dell'attestazione ISEE, nella domanda può essere dichiarata tale situazione; sarà cura dell'Ufficio verificare le risultanze dell'attestazione.
Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" o inferiore al canone di locazione annuo, l'erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di una delle seguenti dichiarazioni:
- autocertificazione di ricevimento di aiuto economico da parte dei Servizi Sociali del Comune o di altro ente ottenuto nel 2026 (non sarà accoglibile come aiuto economico "ADI – Assegno di Inclusione" se percepito anche nell'anno 2024);
oppure: - autocertificazione di ricevimento di un aiuto economico da parte di soggetti privati, corredata di attestazione dei redditi del soggetto che presta l'aiuto stesso (ISEE, Certificazione Unica, mod. 730 ecc.,), dalla quale si evinca una ragionevole capacità economica per il sostegno ad altri soggetti.
Possono essere accolte eventuali dichiarazioni relative all'utilizzo di risparmi personali se regolarmente risultanti nell'attestazione ISEE;
Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

6.Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio ade guato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune della residenza. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della L.R.T. 2/2019;

7.Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi, ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo familiare; per gli immobili situati in Italia, il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero, il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Per gli immobili situati in Italia e all'estero, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare dichiarato nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Il Comune, in riferimento ai commi 6 e 7 del presente articolo, può effettuare verifiche del requisito relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, ove non sia possibile acquisire tali informazioni dalle banche dati disponibili presso le Amministrazioni interessate, il Comune può richiedere idonea documentazione. Le disposizioni di cui ai medesimi commi 6 e 7, non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile dal Comune o da altra Autorità competente;

- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

8. Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

9. Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente, come fissati dai 7 e 8 del presente articolo;

10.possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopra citati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione dei punti 1), 2), 3) e 4) che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

Art. 2 Nucleo familiare

1.Ai fini del presente Avviso, si considera "nucleo familiare" o "nucleo" quello conforme al l'attestazione ISEE, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii..

2. Nel caso in cui il nucleo familiare anagrafico sia mutato successivamente alla data di presentazione dell'ultima DSU per l'anno in corso, questa dovrà essere aggiornata sulla base della nuova conformazione familiare, entro la data di trasmissione della domanda.

3. Qualora per uno o più componenti del nucleo familiare risulti lo stato civile "ignoto" è indispensabile che il richiedente regolarizzi tale condizione presso il Servizio Anagrafe del Comune, entro il termine di invio delle ricevute di pagamento del canone di locazione. Oltre tale termine il contributo non potrà essere concesso.

Art. 3 Determinazione della situazione economica e patrimoniale e formazione della graduatoria.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità rispetto a quanto previsto nel bando e di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete.
I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposita graduatoria provvisoria formate secondo i seguenti criteri:

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo, è quella risultante dall'attestazione ISE/ISEE relativa al nucleo familiare, determinata ai sensi del l'art. 4 e dell'art. 5 del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii..
Il valore ISEE ordinario non deve superare l'importo di euro 16.500,00.
Il valore ISE non deve superare l'importo di euro 32.724,49.
Le fasce di reddito seguono le seguenti distinzioni: FASCIA A -valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026 - euro 16.114,80 -incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;
FASCIA B -valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026, di euro 16.114,80 e l'importo di euro 32.724,49=; -Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Nel caso in cui l'attestazione ISEE riporti annotazioni relative a omissioni o difformità, sarà necessario riformulare la dichiarazione ISEE o produrre la seguente documentazione giustif icativa, entro i termini di scadenza della graduatoria provvisoria: - nel caso di omissioni – documentazione dei rapporti finanziari segnalati, rilasciata dall'Istituto di Credito; - nel caso di difformità – documentazione giustificativa rilasciata dall'Istituto di Credito e della S.G.R.. (Società di gestione del risparmio).

Nell'ambito della FASCIA "A" e della FASCIA "B" i soggetti richiedenti sono ordinati secondo i seguenti criteri di priorità:

Criteri di priorità sociale come di seguito specificati:

a) nucleo familiare composto solo da componenti ultra-sessantacinquenni;
b) nucleo familiare composto da cinque o più persone;
c) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/92, art, 3, comma 3) e/o di soggetti invalidi con diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi;
d) nucleo familiare mono-genitoriale con figli a carico.
A ciascuna delle suddette condizioni è attribuito 1 punto.

Nell'ambito di ciascuna fascia, i soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito delle priorità come sopra specificate, sono ordinati in base alla percentuale di incidenza del canone/ise, al netto degli oneri accessori(partendo dalla maggiore percentuale e con l'indicazione di due cifre dopo la virgola).
In questo caso, in caso di parità di posizione, i beneficiari verranno ordinati in ordine crescente in base al canone di locazione annuo procedendo dal canone più alto al più basso
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Il Comune procede alla formulazione della graduatoria provvisoria seguendo le indicazioni riportate precedentemente.

La graduatoria provvisoria,pubblicata esclusivamente sul sito e all'albo on line del Comune con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento.

Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima.

Entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Verranno istruite e valutate le opposizioni/ risocrsi eventualmente presentate e approvata la graduatoria definitiva. Non saranno presi in esame eventuali ricorsi pervenuti oltre il termine previsto.

La graduatoria definitiva pubblicata esplica la sua efficacia dal giorno della sua approvazione.

Nelle graduatorie pubblicate provvisoria e definitiva non saranno riportati i nomi, in adempimento del regolamento privacy, ma il numero di protocollo assegnato alla domanda.

Le graduatorie sono valide per l'anno 2026.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, IL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE NON INOLTRERA' comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo on line e disponibili presso il Comune. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e tramite il sito internet www.comune.santamariaamonte.pi.it .

Gli elenchi degli aventi diritto saranno consegnati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 4. Modalità e termini di presentazione delle domande.

Le domande potranno essere presentate dal ***26/10/2026 al 25/11/2026*** **(termine perentorio)** al Comune di Santa Maria a Monte.
Le domande pervenute oltre tale termine saranno escluse. Il Comune di Santa Maria a Monte non è responsabile per eventuali ritardi nella trasmissione delle domande .

Le domande potranno essere presentate:

1- al Comune di Santa Maria a Monte: a mano presso il Servizio Sociale nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il giovedi dalle 13:30 alle 16:30 presso l'Ufficio relazioni con il pubblcio.
2- mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it

1. A PENA DI ESCLUSIONE:le domande redatte su apposito modello debitamente sottoscritte dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la documentazione necessaria e presentate entro il termine di scadenza 25/11/2026.

Non saranno accettate domande presentate o inviate su modelli diversi da quello approvato e pubblicato.

Il richiedente, nei casi previsti dalla Legge, può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'articolo 1 e 2 del presente Avviso e delle condizioni che danno luogo all'attribuzione del punteggio, secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Alla domanda è allegata la seguente documentazione :
a)-copia del documento di identità, copia della carta di soggiorno o copia del permesso in corso di validità;

b)- copia del permesso di soggiorno del richiedente (per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea in corso di validità);

c)-copia del contratto di locazione registrato regolarmente e del pagamento della registrazione

d)Documentazione attestante la validità del contratto di locazione alla data di pubblicazione del bando corrispondente a l la regolare registrazione periodica de l contratto di locazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, nello specifico:
d.1 in caso di rinnovo annuale: ultimo rinnovo annuale o, se non ancora scadutal'annualità o il periodo di rinnovo, prima registrazione del contratto stesso;
d.2 in caso di scelta dell'opzione della "cedolare secca": attestazione di tale scelta tramite ricevuta dell'Agenzia delle Entrate o indicazione nel contratto o in successva scrittura privata registrata, effettuata da parte del proprietario dell'alloggio, valida per l'anno in corso;

d.3 in caso di proroga del contratto dopo il primo periodo di validità: attestazione della comunicazione della proroga all'Agenzia delle Entrate per il periodo di riferimento del presente bando;
(Per i punti c) e d) solo se non già consegnata uguale copia all'Ufficio Sociale per il bando immediatamente precedente: in questo caso specificarlo sulla domanda);

e)Ricevute dei canoni di locazione relativi all'anno 2026 sostenuti fino alla presentazione della domanda (salvo quelle non ancora sostenute o possedute per le quali è in ogni caso indicato l'obbligo di rispettare le scadenze stabilite negli articoli 10, 11 e 12 di questo bando) contenenti gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente (nome e cognome del locatore, nome e cognome dell'inquilino, importo, periodo di riferimento, estremi del contratto, firma leggibile del ricevente, marca da bollo se il pagamento è in contanti. Se il pagamento è effettuato tramite bonifico bancario/postale: distinta del bonifico. Nella causale del bonifico deve essere indicato il periodo di locazione a cui il pagamento si riferisce); L**e ricevute dovranno essere consegnate al servizio sociale entro il 31/01/2027, in orario d'ufficio .**Valgono come ricevute anche le copie dei bonifici bancari e postali che dovranno essere timbrate e vistate dall'istituto di credito e contenere nome e cognome di chi effettua il pagamento (inquilino) e di chi riceve il pagamento (proprietario), importo, periodo di riferimento, indirizzo dell'immobile.

f) Nel caso di valore ISE zero o comunque inferiore rispetto al canone di locazione annuo: autocertificazione relativa alla fonte di sostentamento per l'anno 2026, sottoscritta da colui che viene indicato come fonte di sostentamento con allegato relativo documento di identità e ultima dichiarazione reddituale ;

g) Nel caso di possesso di immobile ad uso abitativo o quota: certificazione o documentazione attestante i requisiti previsti dal bando (art. 1, punti 5 e 6: alloggio ad uso abitativo posseduto per intero o pro-quota; sentenza di assegnazione immobile all'ex-coniuge; dichiarazione di inagibilità dell'alloggio; documentazione relativa al pignoramento dell'immobile);

i) eventuale certificazione di invalidità non inferiore al 67% o handicap grave (legge 104/92 art. 3 comma 3).

Art. 5 Entità, calcolo e periodo di riferimento del contributo.

I contributi di cui al presente Avviso Pubblico saranno erogati, nei limiti delle risorse economiche annue previste, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva e con le seguenti priorità:
- contributi a favore dei soggetti collocati in fascia A); - contributi a favore dei soggetti collocati in fascia B).
2. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii.:
- fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00;
- fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di euro 2.325,00.
Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi.
In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la distribuzione delle risorse disponibili.
L'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione avverrà dando priorità alle domande collocate in fascia Fascia A, che comprende situazioni economi-

che di nuclei familiari più svantaggiati rispetto alle situazioni economiche di nuclei familiari della Fascia B.
Non saranno erogati contributi inferiori ad euro 200,00, così com'è previsto al comma 5.3 dell'art. 5 della Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 851 del 23/06/2025.
Il contributo è relativo al canone di locazione pagato nel periodo dal 1° gennaio 2026 o, dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e fino al 31 dicembre 2026.
L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate

Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico spettante.

Inoltre il Comune si riserva la facoltà di erogare contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità degli stessi, al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per scritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione scritta dal locatore.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art.11 della L. n.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati c a titolo di sostegno abitativo relativo allo stesso periodo temporale.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio ERP è causa di decadenza del diritto al contributo.

Si disciplinano i casi specifici:

Decesso- In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, potrà essere assegnato agli eredi purché gli stessi, compatibilmente con i tempi di liquidazione dei contributi agli aventi diritto, ne facciano specifica richiesta, trasmettendo idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti lo stato giuridico di eredi, fatto salvo l'obbligo di trasmissione delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente nei termini di cui al precedente articolo.

Trasferimento residenza- Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune di Santa Maria a Monte , il contributo è erogabile solo dopo aver verificato il mantenimento del requisito di cui all'articolo 3 del presente Avviso. Il suddetto requisito viene valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto al valore ISE. L'entità del contributo non può, in ogni caso, superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante, in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Coabitazione- Nel caso di coabitazione di più nuclei familiari nel medesimo alloggio, il canone di riferimento è la quota parte a carico del richiedente.

Intercorsa assegnazione di alloggio di ERP- L'erogazione del contributo a favore dei soggetti inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di ERP (ivi inclusi gli alloggi di "utilizzo autorizzato") non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di ERP (ivi inclusi gli alloggi di "utilizzo autorizzato") è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di cambio della residenza nell'alloggio assegnato. In caso di rinuncia all'assegnazione di un alloggio di ERP (ivi inclusi gli alloggi di "utilizzo autorizzato") il contributo per l'anno 2026 sarà calcolato sulla base delle ricevute di pagamento del canone di locazione pagate fino alla data di rinuncia all'assegnazione dell'alloggio ERP anche se in utilizzo autorizzato.

Cumulabilità con altri contributi a sostegno dell'affitto L'importo del contributo eventualmente erogabile, non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente, ottenuti a titolo di sostegno alloggiativo per lo stesso periodo temporale (es: detrazione sulla dichiarazione dei redditi, contributo GiovaniSi, quota B del beneficio dell'Assegno di Inclusione Sociale ADI, contributo straordinario per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo ministeriale sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati, ecc.).

Assegno di Inclusione Sociale (ADI) e altri contributi pubblici per alloggio: Nel caso in cui un componente del nucleo familiare richiedente abbia ricevuto contributi pubblici a titolo di sostegno alloggiativo (sia riferito alla quota B dell'Assegno di Inclusione ADI o a qualunque altro contributo per alloggio), il Comune provvederà a decurtare l'importo del beneficio direttamente dai mesi cui si riferisce, in base a quanto dichiarato dal richiedente.

In conformità a quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 109 del 15.10.2026 l'Amministrazione procederà ad incamerare il contributo concesso a ristoro dei debiti pregressi maturati dal medesimo soggetto percettore e/o dai componenti del nucleo richiedente nei confronti della stessa Amministrazione Comunale per l'erogazione di Servizi Educativi e Scolastici.

Art. 6 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Comune di Santa Maria a Monte cui l'interessato potrà rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è la dott.ssa Erika Biasci, Responsabile del Settore 1 Amministrativo Giuridico e Servizi al Cittadino, e-mail e.biasci@comune.santamariaamonte.pi.it- responsabile del procedimento.

Per informazioni e assistenza nella compilazione dei moduli si prega di contattare e-mail: sociale @comune.santamariaamonte.pi.it - tel 0587/261663.

Art. 7 Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003 aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati Regolamento UE n. 679/2016

Titolare del trattamento e dati di contatto: Comune di Santa Maria a Monte, rappresentato dal Sindaco pro tempore

Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: contattabile all'indirizzo del titolare e all'e-mail.

Finalità del trattamento: erogazione di contributi straordinari per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione 2024 - L. 431/98.

Base giuridica del trattamento: La base giuridica è costituita da [obbligo di legge, esecuzione di un compito di pubblico interesse, anche rilevante ex art. 6, co. 1, lett. c), e) e art. 9, co. 2, lett. g) del Reg. UE 679/2016"].

Destinatari dei dati:

I dati personali raccolti sono trattati da personale designato e autorizzato del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento medesimo. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti incaricati quali Responsabili di Trattamento o altre amministrazioni pubbliche e enti a cui i dati devono essere comunicati obbligatoriamente per legge. Alle informazioni potrebbero inoltre accedere Amministratori e Consiglieri Comunali per le finalità inerenti il mandato ai sensi del Testo Unico Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000), nonché altri soggetti eventualmente legittimati in relazione alle normative sull'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990, D.lgs. n. 33/2013).

Periodo conservazione dei dati: fino al termine del servizio e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento delle procedure di conservazione, archiviazione e scarto d'archivio

secondo la regolamentazione in materia di archivi degli Enti Locali.

Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l'interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a Comune di Santa Maria a Monte.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: La mancata comunicazione o il mancato consenso al trattamento dei dati, anche particolari, determina l'impossibilità di accedere al sostegno economico.

Art. 8 Norma Finale Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla L.431/98, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, e alle delibere di Giunta Regionale n.851/2025 e n. 154/2026, e alla Legge Regionale Toscana 2/2019 e alla normativa in materia.

Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo13-14 GDPR 2016/679 tratterà i dati di cui in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il trattamento dei dati avverrà presso i competenti servizi del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi (Regione Toscana, INPS e Guardia di Finanza). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 D. Lgs. n.196/2003, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la *rettifica,* l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Santa Maria a Monte, 26/10/2026

Il Responsabile del Settore 1
Amministrativo Giuridico Servizi al cittadino
Dott.ssa Erika Biasci

Biasci Erika
26.10.2026
13:18:28
GMT+01:00